



**CASSA EDILE**  
**DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Trento 30/08/2013

Prot. N. 9644/1e

Telefono: 0461-380130

Oggetto: **D.U.R.C. – Novità**

Funzionario: Appalti

A TUTTE LE IMPRESE EDILI

A TUTTI I CONSULENTI DEL LAVORO

A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI APPALTANTI

LORO SEDI

Si porta a conoscenza che dal prossimo 2 Settembre l'applicativo Sportello Unico Previdenziale non consentirà più l'inoltro della richiesta di DURC se non sarà indicato, nel modulo telematico di richiesta, l'indirizzo PEC del richiedente, sia esso una Stazione Appaltante, un'Amministrazione procedente, una SOA o un'Impresa.

Di conseguenza, i DURC richiesti dal 2 Settembre saranno recapitati esclusivamente tramite PEC all'indirizzo indicato nella richiesta (per i DURC richiesti prima del 2 Settembre sarà ancora possibile la trasmissione del documento cartaceo).

Si precisa che, per i DURC richiesti dalle Stazioni Appaltanti e dalle Amministrazioni procedenti, il certificato verrà inviato in copia anche all'Impresa soltanto nel caso in cui nella richiesta sia stata indicata la PEC dell'Impresa stessa.

Si ricorda inoltre, che la PEC dell'Impresa è indispensabile anche per l'invito alla regolarizzazione contributiva trasmesso dalla Cassa Edile, così come previsto dal D.L. 69/2013.

Si sottolinea che il termine del 2 Settembre per l'utilizzo esclusivo della PEC per il recapito del DURC è stato fissato e reso operativo in accordo con INPS e INAIL, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Limitatamente ad alcune tipologie di richiesta DURC (lavori privati richiesta dall'Impresa e copia per conoscenza per DURC richiesti da Amministrazioni/Enti) ed alle possibilità offerte dal nuovo applicativo, la Cassa Edile di Trento continuerà per alcuni mesi a trasmettere anche la copia cartacea.

Si coglie l'occasione per rammentare le più significative novità in materia di DURC introdotte dal D.L. 69/2013 (il testo completo è disponibile sul sito [www.cassaediletn.it](http://www.cassaediletn.it) nell'area "INFO"):

- ribadito, negli appalti pubblici, l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Enti aggiudicatori, relativo all'Impresa affidataria e ai subappaltatori (compreso, per questi ultimi, il rilascio dell'autorizzazione);
- confermato l'intervento sostitutivo delle Pubbliche Amministrazioni per il pagamento dei debiti contributivi, accertati mediante DURC, direttamente agli Enti previdenziali/assicurativi e alle Casse Edili;
- stabilita la validità dei DURC a 120 giorni dalla data del rilascio per contratti pubblici, benefici normativi e contributivi, agevolazioni con finanziamento europeo e, fino al 31 dicembre 2014, anche per lavori edili privati;
- il DURC acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostitutiva viene utilizzato, se in corso di validità, anche nei casi di aggiudicazione e stipula contratto;
- per il pagamento dei SAL si perde l'acquisizione d'ufficio del DURC ogni 120 giorni mentre per il pagamento dello stato finale è necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC;

Nel restare a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.



IL DIRETTORE  
-Ottavio Federiva-

